

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE VISIONI D'AUTORE
MANNINO ROSANGELA SIRIO ETS"

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"FONDAZIONE VISIONI D'AUTORE MANNINO ROSANGELA SIRIO ETS"** che assume la forma giuridica di fondazione. La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione ha sede legale nel Comune di Lampedusa e Linosa. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Finalità e Attività

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 delle seguenti attività di interesse generale, riconducibili alla Lettera i) dell'art.5 del predetto Decreto Legislativo, e precisamente: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

La Fondazione, in particolare, ha come finalità primaria quella di ordine culturale, quale la promozione della cultura e dell'approccio alla rigenerazione urbana ed al riuso di spazi dismessi, anche al fine di creare nuova occupabilità in particolare giovanile, privilegiando interventi nelle periferie e nelle aree interne del Paese secondo le definizioni contenute negli atti UE di programmazione tempo per tempo emanati. La Fondazione opera prioritariamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti settori:

a) promuovere e diffondere, con finalità di studio, divulgazione, educazione, formazione, didattica ed arricchimento culturale, la conoscenza delle tecniche di rigenerazione urbana e del riuso degli spazi comuni, anche grazie ad un approccio di valorizzazione dell'arte contemporanea, delle performing arts, della creatività giovanile, sviluppando interazioni con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali, con particolare riferimento ad aree interne ed alle periferie urbane, verso le nuove frontiere della conoscenza e della tecnologia;

b) effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. n.ro 42 del 22 gennaio

2004 e ss.mm.ii.;

c) affiancare enti pubblici, privati e del privato sociale nella promozione di programmi e nella pratica del riuso e della rigenerazione urbana, secondo le finalità di cui sopra;

d) promuovere e realizzare attività permanenti di studio, formazione, divulgazione, pubblicazione (editoriale, multimediale e video) nonché la relativa ricerca in questo campo;

e) contribuire alla diffusione delle nozioni derivanti dalla ricerca applicata, dalla ricerca scientifica in campo sociale e dallo svolgimento di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e/o religioso;

f) organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, esposizioni, mostre festival, rassegne, eventi, presentazioni ed ogni altra manifestazione pubblica finalizzata alla promozione delle summenzionate finalità;

g) contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;

h) promuovere e realizzare la massima correlazione ed integrazione con gli altri Enti ed istituzioni culturali presenti sul territorio nazionale che si occupano di attività simili;

i) affermare, comunicare, promuovere l'immagine e l'identità di Lampedusa e Linosa nel mondo;

j) assumere iniziative nel territorio delle Pelagie con organizzazione di eventi, mostre, convegni, proposte culturali, editoriali e sociali;

k) analizzare, approfondire, promuovere iniziative, percorsi e progetti in ogni ambito nazionale, europeo ed internazionale in materia di scuola, formazione, università, lavoro, sanità e beni culturali;

l) promuovere ogni possibile iniziativa a livello politico, parlamentare e normativo, sia in ambito locale, regionale, nazionale che europeo ed internazionale, atta a favorire l'affermazione dei valori di coesione civile e sociale, di promozione della Pace, della Cultura, delle Arti, dell'Ambiente e del contrasto alle discriminazioni. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni atto e contratto avente ad oggetto le summenzionate attività, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e/o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato e/o l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti pubblici e/o privati, anche trascrivibili nei pubblici registri. che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui la medesima Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque si trovi nel loro possesso a qualsiasi titolo;

- stipulare convenzioni e contratti finalizzati all'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e/o consulenze;

- partecipare e/o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni ed incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e/o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il settore Pubblico;

- erogare premi e borse di studio, anche in partenariato con Enti pubblici e/o privati;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria e/o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e dei prodotti audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;
- svolgere ogni altra attività, in quanto compatibile e funzionale alle attività sopra descritte, comunque rientrante nelle attività di interesse generale quali indicate dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Alla Fondazione è vietato - in linea di principio - svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

E' comunque consentito alla Fondazione svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

E' consentito alla Fondazione svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto, con le modalità e nei limiti indicati dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3

Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che la fondazione persegue.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri Fondatori in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare

il patrimonio.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione ed è costituito:

- a) dai proventi dell'attività della Fondazione;
- b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari, e non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio, proveniente da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- c) dai contributi, in qualsiasi forma, concessi dai propri membri nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

Articolo 7

Esercizio finanziario e modalità di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e messo a disposizione dei membri della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile e comunque i principi dettati dal D.Lgs. n. 117/2017. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatore, Partecipanti e Sostenitori.

I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

Articolo 9

Fondatore

Fondatore è la signora Mannino Rosangela, come generalizzata in seno all'atto costitutivo di codesta Fondazione.

Possono, anche in un momento successivo, divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione, mediante consistenti contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Articolo 10

Membri Partecipanti

Possono divenire Membri Partecipanti, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;

che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, o con qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Articolo 11

Membri Sostenitori

Possono divenire Membri Sostenitori, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;

che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo

loro formale rinuncia.

I Membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso.

In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);
- il Direttore (eventuale);
- il Comitato Tecnico - Scientifico (eventuale).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre o cinque anni, secondo la decisione assunta in sede di nomina, e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero di 3,5 o 7 Consiglieri compreso il Presidente, di cui rispettivamente n.ro 2, 3 o 4 Consiglieri designati dal Fondatore (o dai Fondatori), e gli altri su designazione dei Membri Partecipanti e Sostenitori.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, riducibili a tre in caso di comprovate ragioni di urgenza, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma

1 del presente articolo.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la fondazione;
- determina la misura dell'apporto annuale dei Membri;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione può essere inviato a mezzo fax o telegramma o e-mail e comunque con qualunque mezzo che garantisca la dimostrazione dell sua ricezione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza, scelto con decisione degli intervenuti.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e dimostrate in ragione dell'ufficio.

Articolo 15

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i rappresentanti dei Membri Fondatori.

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
- c) cura l'osservanza dello statuto;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione;

- e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - g) può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vice Presidente.
- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 16

Assemblea dei Partecipanti

Qualora siano ammessi Partecipanti, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- designa i componenti del Consiglio di Amministrazione ad essi riservati;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- adotta i Regolamenti interni della Fondazione;
- propone le modifiche del presente Statuto da far approvare al consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17

Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno

essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.19

Comitato Tecnico - Scientifico

Il Comitato Tecnico - scientifico ed il suo Presidente è composto da un massimo di 7 persone, nominate dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti, anche estranei alla Fondazione, in possesso di una specifica e conclamata competenza artistica e/o culturale e/o scientifica e/o tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Tecnico - scientifico, ove istituito, è l'organo consultivo della Fondazione ed in particolare:

- a) cura i profili tecnico - scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;
- b) svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;
- c) fornisce a richiesta del Consiglio di Amministrazione pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Tecnico - scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente, con lettera inviata con almeno dieci giorni di preavviso, dove saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro.

Di norma si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Partecipanti; delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

I componenti del Comitato rimangono in carica tre o cinque anni (secondo quanto deciso in sede di nomina) e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.
Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione.

Articolo 20

Direttore

Il Direttore, quale ufficio ausiliario del Consiglio di Amministrazione, è nominato, ove opportuno, dal Consiglio stesso e scelto tra persone di specchiata onorabilità dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore predispone tutti gli atti amministrativo-contabili sulla base delle indicazioni del Presidente.

Articolo 21

Durata

La durata della Fondazione decorre dalla data dell'atto costitutivo ed è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 22

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

Art. 23

Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Fondazione.

Articolo 24

Norma transitoria e clausola di rinvio

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice del terzo settore, del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: MANNINO Rosangela

DAIDONE Giuseppe

SCALETТА Roberta

Meli Marisa Albina Silvana

Giardina Loredana

GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)